

“Procedura Internal Dealing”

**Concernente le operazioni su azioni della Società compiute da soggetti
rilevanti**

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione

di Mondo Tv France S.A.

il documento è disponibile sul sito internet

fr.mondotvgroup.com

Indice

1. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
2. OPERAZIONI RILEVANTI	3
3. SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE	4
4. SOGGETTO PREPOSTO AL RICEVIMENTO, ALLA GESTIONE E ALLA DIFFUSIONE AL MERCATO DELLE INFORMAZIONI	6
5. OBBLIGHI INFORMATIVI	6
6. OPERAZIONI ESENTI DALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE	8
7. BLACKOUT PERIODS	8
8. MODALITÀ DI ADOZIONE, DIFFUSIONE E MODIFICA DELLA PROCEDURA.....	8
9. VIOLAZIONI	9

1. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1. La presente procedura (la "**Procedura**") è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 27 settembre 2016 ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento (UE) 16 aprile 2014, n. 596/2014 sugli abusi di mercato (la "Market Abuse Regulation" o la "MAR").
- 1.2. La Procedura disciplina gli obblighi e le modalità di comunicazione a Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**") e la diffusione al pubblico delle informazioni inerenti alcune tipologie di operazioni aventi ad oggetto azioni di società ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana (l'"**AIM Italia**") - nonché strumenti finanziari a queste collegati - compiute dai cosiddetti "**Soggetti Rilevanti**" dell'emittente quotato e dalle "**Persone Strettamente Legate**" (come *infra* definiti) ad essi.
- 1.2. La Procedura entra in vigore con effetto immediato dalla data della sua approvazione.

2. OPERAZIONI RILEVANTI

- 2.1. Sono considerate "**Operazioni Rilevanti**":
- a) qualunque cambiamento del numero di Strumenti Finanziari (come *infra* definiti) detenuti da parte di un Soggetto Rilevante e/o di un Soggetto Strettamente Legato ad un Soggetto Rilevante, inclusi:
- i. qualsiasi vendita o acquisto o qualsiasi accordo per la vendita o l'acquisto di Strumenti Finanziari;
 - ii. l'attribuzione o l'accettazione da parte di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Collegata di qualunque opzione avente ad oggetto gli Strumenti Finanziari o aventi ad oggetto qualsiasi altro diritto o obbligo, presente o futuro, sottoposto o meno a condizione, di acquistare o disporre degli Strumenti Finanziari;
 - iii. l'acquisto, vendita, esercizio o il mancato esercizio di, o qualunque atto di disposizione avente ad oggetto opzioni, diritti o obblighi nei confronti degli Strumenti Finanziari;
 - iv. atti di disposizione tra i Soggetti Rilevanti o tra le Persone Strettamente Collegate (come *infra* definite) e/o dipendenti rilevanti;
 - v. le operazioni fuori mercato;
 - vi. i trasferimenti a titolo gratuito;
 - vii. qualsiasi azione propria acquistata o ceduta dalla Società;

- b) l'acquisto, la cessione e/o la rinuncia (in tutto o in parte) di un prodotto finanziario il cui valore sia collegato all'andamento del prezzo di uno Strumento Finanziario, da parte di un Soggetto Rilevante e/o di un Soggetto Strettamente Legato ad un Soggetto Rilevante;
- c) ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della MAR:
 - i. la concessione in pegno ovvero il prestito di Strumenti Finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Collegata;
 - ii. operazioni effettuate da coloro che professionalmente predispongono o eseguono operazioni oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Collegata, anche quando è esercitata discrezionalità;
 - iii. operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita ai sensi della Direttiva 2009/138/CE, in cui: a) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata; b) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; c) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.
- d) Le operazioni soggette a notifica come elencate all'articolo 10 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 integralmente riportato all'allegato 2 alla Procedura.

2.2 Sono considerati “**Strumenti Finanziari**” gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia (e i titoli di debito e di credito della Società se emessi), mentre sono considerati “**Strumenti Finanziari Collegati**”:

- i. gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere gli Strumenti Finanziari;
- ii. gli strumenti finanziari di debito convertibili negli Strumenti Finanziari o scambiabili con essi;
- iii. gli strumenti finanziari derivati sugli Strumenti Finanziari indicati dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e ss. Mm. (“**TUF**”);
- iv. gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni ordinarie della Società ammesse a negoziazione su AIM Italia, rappresentanti tali azioni.

3. SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE

3.1. Sono definiti “**Soggetti Rilevanti**”:

- i. I Consiglieri di Amministrazione della Società;

- ii. Gli eventuali alti dirigenti che, pur non essendo membri del Consiglio di Amministrazione della Società, abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società;
- iii. I soggetti che svolgono le funzioni di cui alle lettere (a) e (b) in una società controllata.

3.2 L'eventuale individuazione di ulteriori Soggetti Rilevanti oltre a quelli indicati al precedente punto 3.1 compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione della Società, il quale provvederà ad adottare un'apposita deliberazione finalizzata ad integrare ovvero a modificare la Procedura.

3.3. Sono definite “**Persone Strettamente Legate**”:

- (i) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;
- (ii) le persone giuridiche controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da uno dei soggetti di cui al precedente punto 3.3. (i).

3.4. Ai fini dell'ottemperanza degli obblighi di cui alla presente procedura e in ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 19, comma 5, della MAR, la Società tramite il Soggetto Preposto identifica i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Collegate e, sempre tramite il Soggetto Preposto, informa per iscritto i Soggetti Rilevanti circa l'avvenuta identificazione e gli obblighi loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia e della seguente Procedura.

3.5 Il Soggetto Preposto, una volta individuate annualmente le eventuali società controllate dalla Società, renderà noti alle stesse gli obblighi di cui alla presente procedura e trasmetterà copia della stessa. Le eventuali società controllate avranno quindi l'obbligo di adottare, entro la data dell'assemblea generale annuale degli azionisti della Società, una procedura conforme alla presente procedura provvedendo all'applicazione *mutatis mutandis* della medesima. Le procedure delle eventuali società controllate avranno dovranno altresì prevedere l'obbligo di comunicare al Soggetto Preposto l'elenco dei soggetti rilevanti della società controllata nonché ogni eventuale variazione dell'elenco stesso. Di tali elenchi è data informazione al Consiglio di Amministrazione della Società da parte del Soggetto Preposto.

3.6 I Soggetti Rilevanti sono tenuti ad informare le Persone Strettamente Legate circa condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute agli obblighi di comunicazione di cui alla Procedura. Ciascun Soggetto Rilevante fornisce alla Società l'elenco delle Persone Strettamente

Legate, indicato nella lettera di accettazione *sub* Allegato 1 e provvede a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di detto elenco, con apposita dichiarazione sottoscritta in originale e consegnata al Soggetto preposto (come di seguito definito), ovvero inviata al medesimo tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

- 3.7. Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione di detto elenco in apposito archivio.
- 3.8. Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della Procedura da parte di Persone Strettamente Legate, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante interessato.

4. SOGGETTO PREPOSTO AL RICEVIMENTO, ALLA GESTIONE E ALLA DIFFUSIONE AL MERCATO DELLE INFORMAZIONI

- 4.1 Il “**Soggetto Preposto**” al ricevimento, gestione e diffusione al mercato delle informazioni di cui al presente documento, nonché all’aggiornamento dell’elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate (di cui al precedente punto 3.5.) è individuato dalla società nel signor Paolo Zecca.
- 4.2. Il Soggetto Preposto:
 - (a) vigila sulla corretta applicazione delle Procedure di cui al presente documento;
 - (b) cura l’aggiornamento della Procedura;
 - (c) riceve e gestisce le informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti, ivi compresa la gestione e l’attività di conservazione in apposito archivio;
 - (d) mette a disposizione del pubblico le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti effettuate dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate con le modalità e nei termini previsti dalla Procedura;
 - (e) informa i Soggetti Rilevanti in ordine all’adozione della Procedura, alle sue modifiche e integrazioni;
 - (f) informa con cadenza almeno annuale, o alla prima riunione utile, il Consiglio di Amministrazione della Società circa le eventuali modifiche dell’elenco delle Persone Rilevanti o delle Persone Strettamente Legate.

5. OBBLIGHI INFORMATIVI

- 5.1. I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate devono comunicare alla Società le Operazioni Rilevanti compiute dagli stessi e/o dalle Persone Strettamente Legate, entro il giorno lavorativo successivo alla data di esecuzione dell'Operazione Rilevante.
- 5.2. Le comunicazioni da parte dei Soggetti Rilevanti alla Società devono contenere le seguenti informazioni:
- (a) Identità del Soggetto Rilevante (e, ove applicabile, della Persona Strettamente Legata);
 - (b) Motivo della notifica (posizione/qualifica e se si tratta di notifica iniziale o di modifica)
 - (c) Dati relativi alla Società (denominazione, codice LEI)
 - (d) Descrizione dello strumento finanziario (codice di identificazione)
 - (e) Natura dell'Operazione Rilevante;
 - (f) Data dell'Operazione Rilevante (utilizzando il formato UTC);
 - (g) Prezzo, ammontare e categoria degli Strumenti Finanziari coinvolti;
 - (h) ove l'Operazione Rilevante riguardi un Prodotto Finanziario Collegato, informazioni dettagliate sulla natura dell'esposizione.
- 5.3. Le comunicazioni dei Soggetti Rilevanti devono essere effettuate al Soggetto Preposto per iscritto, con una delle seguenti modalità:
- a mezzo *email*, all'indirizzo paolo.zecca@mondotvgroup.com;
 - consegna a mani, presso la sede della Società.
- 5.4. In caso di successive modifiche delle modalità di comunicazione, il Soggetto Preposto provvederà tempestivamente ad informare i Soggetti Rilevanti.
- 5.6. La Società comunica tutte le informazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti entro tre giorni lavorativi successivi alla data dell'Operazione Rilevante mediante SDIR e pubblicazione sul proprio sito web.
- 5.7. Gli oneri informativi relativi ad operazioni su azioni proprie incombono sulla Società la quale provvede a comunicare le relative informazioni negli stessi termini e modalità di cui al precedente art. 5.6.

6. OPERAZIONI ESENTI DALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

6.1. Non ricadono nell'obbligo di comunicazione di cui alla Procedura:

- (a) le Operazioni Rilevanti il cui importo complessivo non raggiunga Euro 5.000,00 (cinquemila) nell'arco di un anno civile (per gli Strumenti Finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle Azioni sottostanti). Tale importo è calcolato sommando il controvalore delle operazioni effettuate da o per conto di un Soggetto Rilevante o da e per conto di una Persona Strettamente Legata dall'inizio dell'anno solare fermo restando che, superato il predetto limite di Euro 5.000, il Soggetto Rilevante dovrà comunicare le eventuali operazioni già effettuate da o per proprio conto o di una Persona Strettamente Legata e ogni operazione successiva al superamento del limite;
- (b) le Operazioni Rilevanti effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone Strettamente Legate.

7. BLACKOUT PERIODS

7.1 Ai Soggetti Rilevanti è fatto espresso divieto di effettuare operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative agli Strumenti Finanziari o agli Strumenti Finanziari Collegati, durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del progetto di bilancio annuale, della relazione finanziaria semestrale o di altri rapporti finanziari di cui la Società abbia preventivamente annunciato la pubblicazione.

8. MODALITÀ DI ADOZIONE, DIFFUSIONE E MODIFICA DELLA PROCEDURA

8.1. La presente Procedura, così come eventuali modifiche o integrazioni, è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società.

8.2. Il Soggetto Preposto invia la presente Procedura ai Soggetti Rilevanti mediante specifica comunicazione scritta da trasmettere con modalità cartacea o elettronica.

8.3. Le disposizioni della Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto delle disposizioni di legge e di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.

- 8.4. Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.

9. VIOLAZIONI

- 9.1. Ai sensi del Regolamento Emittenti AIM, il mancato rispetto da parte dei Soggetti Rilevanti delle prescrizioni oggetto della Procedura può comportare la violazione degli obblighi gravanti sulla Società in qualità di emittente azioni ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia e, segnatamente, l'applicazione nei confronti della Società di sanzioni di varia natura (quali, invito scritto al puntuale rispetto dei regolamenti, richiamo scritto, applicazione di sanzioni pecuniarie, revoca dell'ammissione delle azioni presso l'AIM Italia). Anche l'articolo 30 MAR prevede sanzioni amministrative in caso di violazione degli obblighi in materia di *Internal Dealing*.
- 9.2. Laddove, a causa del mancato rispetto da parte dei Soggetti Rilevanti delle prescrizioni contenute nella Procedura, alla Società sia contestata la violazione del Regolamento Emittenti AIM o di altre disposizioni di legge o regolamentari (ciascuna una "Violazione"), la Società medesima si riserva di agire nei confronti dei Soggetti Rilevanti responsabili per essere tenuta manlevata ed indenne, nella massima misura permessa dalla legge, da ogni e qualsiasi costo, spesa, onere o passività nascente da o comunque connessa a tali Violazioni, nonché per essere risarcita di ogni e qualsiasi maggior danno.
- 9.3. In caso di violazione della presente Procedura, la Società procederà nei riguardi dei responsabili all'adozione dei provvedimenti previsti dalle applicabili disposizioni, ivi inclusa l'eventuale attivazione di richieste di risarcimento danni subiti dalla Società in conseguenza della violazione. Si precisa infatti che la violazione delle disposizioni della presente Procedura anche ove non si traduca in un comportamento sanzionato dall'autorità giudiziaria o da Borsa Italiana S.p.A. può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine.
- 9.4. L'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell'ipotesi di infrazioni alla Procedura è il Consiglio di Amministrazione della Società.

ALLEGATO 1

Il sottoscritto _____,
residente in _____,
nella sua qualità di _____,

prende atto di essere incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi della procedura di *internaldealing* di Mondo Tv France S.A. (la “**Procedura**”)

DICHIARA ED ATTESTA

- di aver ricevuto copia della Procedura, di averne preso visione e di accettarne integralmente i contenuti;
- indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Procedura:
 - tel: _____
 - e-mail: _____
- indica i seguenti nominativi delle Persone Strettamente Legate come individuate ai sensi dell’art. 3.3 della Procedura:
 - _____
 - _____
 - _____
 - _____
 - _____
 - _____
- di impegnarsi a comunicare al Soggetto Preposto le Operazioni Rilevanti come definite nella Procedura, con le modalità e i termini stabiliti nella medesima Procedura;
- di autorizzare la Società ad effettuare, per conto e sotto la responsabilità del sottoscritto, le comunicazioni previste dalla Procedura.

To authorize the Company to proceed with the communication set forth in the Procedure in his name and on his behalf

- [*to include a statement under data protection law applicable in France*]

_____, il _____

FIRMA

ALLEGATO 2

REGOLAMENTO DELEGATO UE 2016/522

Articolo 10

Operazioni soggette a notifica

1. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in aggiunta alle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del medesimo regolamento, le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni e le persone a loro strettamente associate notificano le proprie operazioni all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente.

Le operazioni soggette a notifica comprendono tutte le operazioni condotte per conto proprio dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e concernenti, per quanto riguarda gli emittenti, le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati e, per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.

2. Le operazioni soggette a notifica includono:
 - a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
 - b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
 - c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
 - d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
 - e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
 - f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
 - g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
 - h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
 - i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
 - j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;

k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;

l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;

m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;

n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;

o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;

p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.